

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI ZUBIENA



Approvato con Deliberazione

Parte I ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1
Regolamento Finalità

1. Il funzionamento del Consiglio comunale è disciplinato **dal T.U. 267/ 2000 e ss. mm. ii**, dallo Statuto e dal presente regolamento. Rimane inteso che dovrà essere rispettato il c.d. criterio della c.d. "gerarchia delle fonti", per cui la fonte inferiore che abbia un contenuto contrario a quella superiore è da considerarsi invalida.
2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata **dal presidente** dell'organo consiliare, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del segretario comunale.

ART. 2
Interpretazione del regolamento

1. Le eccezioni sollevate da consiglieri comunali al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento devono essere presentate, in forma scritta, al Sindaco.
2. Il Sindaco incarica immediatamente il segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, al Consiglio comunale, il quale decide con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
3. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte in forma scritta al presidente. Egli sospende brevemente la seduta per esaminare e risolvere le eccezioni da sollevare. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il presidente, ripresi i lavori del Consiglio, aggiorna la seduta ad altra data oppure rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.
4. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

ART.3
Durata in carica del Consiglio

Il Consiglio comunale inizia la sua attività con la convalida dei consiglieri eletti e dura in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che rendano necessaria l'adozione.

ART. 4
La sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala civica.
2. La parte principale della sala, arredata con dignità ed adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti del Consiglio comunale ed al segretario. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo i lavori del Consiglio.
3. Il Sindaco stabilisce che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della comunità o per favorire la partecipazione dei cittadini residenti in Frazioni distanti dal centro.
4. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
5. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza all'esterno della sede viene esposta la bandiera italiana, la bandiera dell'Unione Europea e quella della Regione Piemonte.

Capo II IL PRESIDENTE

ART.5 Il Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, nella prima seduta successiva alla sua elezione, ai sensi dell'art. 39 T.U. 267/2000 e ss. mm. ii, elegge nel proprio seno, ed a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Presidente. La votazione ha luogo in forma segreta.
2. Se alla prima votazione nessuno dei Consiglieri ha ottenuto la maggioranza assoluta di cui al precedente comma, si procede al ballottaggio tra i due Consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella prima votazione. È eletto chi ottiene il maggior numero di voti ed, in caso di parità, il più anziano di età.
3. Il Presidente rimane in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale, salvo i casi previsti dalla legge
4. Oltre che per dimissioni volontarie, nel qual caso si procede alla sostituzione nella stessa seduta in cui ne viene preso atto o in eventuali sedute successive convocate dal Sindaco, il Presidente cessa dalla carica per richiesta motivata di almeno due terzi dei consiglieri in carica, presentata al Consiglio Comunale, e voto palese espresso dalla maggioranza degli stessi alla prima seduta utile; se la proposta di revoca viene approvata, il Consiglio è convocato entro 10 giorni per l'elezione del nuovo Presidente. Se il Presidente è stato revocato, il Consiglio è convocato dal Vice Presidente;
5. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione, assicurando e garantendo il rispetto dei tempi previsti ed assegnati per ciascun intervento; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato; mantiene l'ordine nella sala consiliare eventualmente richiedendo l'intervento della polizia municipale o delle Forze dell'Ordine;
6. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.
7. Il Presidente del Consiglio Comunale vigila sulla corretta comunicazione delle attività del Consiglio comunale, assicurando una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
8. Il Presidente ha facoltà di prendere la parola in ogni momento e può sospendere o togliere la seduta facendo redigere motivato processo verbale.

ART. 6 Vice presidenza del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale, nella stessa seduta di elezione del Presidente e subito dopo l'avvenuta nomina dello stesso, procede alla elezione, nel proprio seno, di due Vice Presidenti con unica votazione per scheda segreta sulla quale ciascun Consigliere ha diritto di esprimere il voto per un solo candidato: sono eletti i Consiglieri che hanno ricevuto il maggior numero di voti.
2. Almeno uno dei Vice Presidenti deve essere eletto in rappresentanza della minoranza consiliare per cui, in caso contrario, è nominato Vice Presidente, in sostituzione di quello eletto, il Consigliere di minoranza che ha riportato il maggior numero di voti nell'elezione di cui al primo comma.
3. I Vice Presidenti rimangono in carica per tutta la durata del Consiglio comunale, fatte salve le dimissioni volontarie nel qual caso si procede alla sostituzione nella stessa seduta in cui ne viene preso atto. I vice Presidenti cessano dalla carica a seguito di richiesta motivata di almeno due terzi dei consiglieri in carica, presentata al Consiglio Comunale, e voto palese espresso dalla maggioranza degli stessi alla prima seduta utile.
4. I Vice Presidenti svolgono le funzioni vicarie del Presidente in ogni caso di sua assenza o impedimento secondo il seguente ordine : sostituzione da parte del Vice Presidente , rappresentante della Maggioranza o , in caso di assenza o impedimento , sostituzione da parte del Vice Presidente rappresentante della Minoranza.

Capo III I GRUPPI CONSIGLIARI

ART. 7 Costituzione

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano di regola, un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno n. 2 consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti a un gruppo consiliare.
3. I singoli gruppi risultanti eletti devono comunicare per iscritto al Sindaco ed al segretario comunale, il nome dei Capogruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neoeletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate le variazioni della persona del Capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni, viene considerato Capogruppo il consigliere del gruppo non componente la Giunta, che abbia riportato il maggior numero di voti.
4. Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Sindaco e al segretario comunale, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del Capogruppo di nuova appartenenza, fermo restando il requisito di cui al precedente comma 2 del presente articolo.
5. Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il Capo gruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Sindaco ed al segretario comunale, da parte dei consiglieri interessati.

Capo IV COMMISSIONI CONSIGLIARI

ART. 8 Costituzione e composizione

1. Il Consiglio comunale, per tutta la durata in carica, può costituire al suo interno commissioni, stabilendone il numero e le competenze e determinando la loro composizione numerica.
2. Il Consiglio comunale può altresì costituire commissioni miste.
3. Le commissioni sono costituite da consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi e sono nominati dal Consiglio con votazione palese sulla base delle designazioni fatte da ciascun gruppo.
4. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa tramite il suo Capogruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio comunale procede alla sostituzione.
5. Alle commissioni partecipano, senza diritto di voto, il Sindaco e i membri della Giunta comunale competenti per materia; alle sedute partecipano, se invitati, i funzionari a cui fa capo la responsabilità istruttoria delle pratiche.

ART. 9 Presidenza e convocazione delle commissioni

1. Il presidente di ciascuna commissione è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti. Qualora la commissione svolgesse funzioni di controllo o di garanzia, la presidenza è attribuita ad un consigliere, espresso da parte dei gruppi consiliari di minoranza.
2. L'elezione del presidente avviene nella prima riunione della commissione che viene tenuta, convocata dal Sindaco, entro venti giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina.
3. In caso di assenza del presidente lo sostituisce il componente della commissione dallo stesso designato ad esercitare, in tal caso, le funzioni vicarie. Tale designazione viene effettuata e comunicata dal presidente della commissione nella prima seduta successiva a quella della sua nomina.
4. Il presidente comunica al Sindaco la propria nomina e la designazione del consigliere vicario entro cinque giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti.
5. Il presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse.

6. La convocazione è effettuata dal presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da membri della commissione, espressione di gruppi consiliari che rappresentano almeno un terzo dei consiglieri comunali assegnati. La riunione è tenuta entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.

7. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della commissione, nel loro domicilio, almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al Sindaco ed agli assessori delegati alle materie da trattare nella riunione, della quale viene inviato l'ordine del giorno.

ART. 10 Funzionamento delle commissioni consiliari

1. La riunione della commissione consiliare è valida quando sono presenti i componenti di gruppi consiliari che rappresentano almeno la metà dei consiglieri in carica.

2. Le sedute delle commissioni sono pubbliche. Ai lavori possono assistere i cittadini ed i rappresentanti degli organi di informazione. Il presidente convoca la commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare grave nocimento agli interessi del Comune.

3. Il Sindaco ed i membri della Giunta possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le commissioni.

4. Per l'esame di specifici argomenti le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Organismi associati, rappresentanti di forze sociali, politiche, economiche, espressioni rappresentative della comunità locale.

ART. 11 Funzioni delle commissioni consiliari.

1. Le commissioni costituiscono articolazioni del Consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico amministrativo allo stesso attribuiti mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti. Possono essere incaricate dal Consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, progetti ed interventi, alla gestione di aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal Comune.

2. Le commissioni provvedono all'esame delle funzioni di cui al precedente comma nel più breve tempo, riferendo al Consiglio con relazioni inviate al Sindaco e da questi illustrate nell'assemblea consiliare. D'intesa con il Sindaco può riferire all'adunanza il presidente della commissione. I risultati delle indagini conoscitive sono riferiti dal presidente alla commissione, entro il termine fissato dal Consiglio per l'espletamento dell'incarico.

3. Le commissioni hanno potestà d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al **AL PRESIDENTE** il quale trasmette al segretario comunale o **AI RESPONSABILI DEL SERVIZIO** per l'istruttoria prevista **DALL'ART. 49 DEL T.U. 267/2000 E SS.MM.II. CONCLUSA L'ISTRUTTORIA CON L'ACQUISIZIONE DEI PRESCRITTI PARERI** la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza ordinaria. Se i pareri sono, tutto od in parte, contrari, la proposta è restituita dal **PRESIDENTE** alla commissione che può riproporla soltanto dopo l'adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dagli organi tecnico-amministrativi e purché sia assicurata la copertura finanziaria.

ART. 12 Segreteria delle commissioni consiliari. Verbale delle sedute Pubblicità dei lavori

1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal responsabile di servizio. Spetta al segretario organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla commissione ed il loro deposito preventivo. Il segretario provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della commissione. Redige il verbale delle adunanze che viene sottoscritto dallo stesso e dal presidente della commissione e depositato con gli atti dell'adunanza. I verbali sono approvati nell'adunanza successiva a quella cui si riferiscono, con gli emendamenti eventualmente richiesti dai membri interessati.

2. Copie dei verbali delle adunanze delle commissioni sono trasmesse al Sindaco e vengono depositate, anche per estratto, nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, perché possano essere consultati

dai consiglieri comunali. Tale deposito ha carattere obbligatorio. Il Sindaco informa la Giunta E I RESPONSABILI PER QUANTO DI LORO COMPETENZA dei contenuti del verbale.

Capo V COMMISSIONI SPECIALI

ART. 13 Commissioni d'indagine riservata

1. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni d'indagine riservata sull'attività dell'amministrazione, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal revisore dei conti.
2. La deliberazione che costituisce la commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine e il termine per concluderla e riferire al Consiglio comunale. Della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il coordinatore.
3. La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del coordinatore il segretario comunale mette a disposizione della commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'indagine od allo stesso connessi.
4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la commissione può effettuare l'audizione del Sindaco, di membri del Consiglio e della Giunta, del revisore, del segretario comunale, dei responsabili degli uffici e dei servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti e organismi. I soggetti invitati alle audizioni sono tenuti a presentarsi. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio, della relazione della commissione. Fino a quel momento i componenti della commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio ed alle leggi vigenti.
5. La redazione dei verbali delle commissioni, viene effettuata da un funzionario comunale incaricato, su proposta del coordinatore, della stessa commissione.
6. Nella relazione al Consiglio la commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono i risultati direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente quarto comma.
7. Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime al Sindaco i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che quella dovrà adottare entro un termine prestabilito.
8. Con la presentazione della relazione al Consiglio conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal coordinatore consegnati al segretario comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'ente.

ART. 14 Commissioni di studio e consulte

1. Il Consiglio comunale può costituire commissioni temporanee con l'incarico di studiare piani e programmi di particolare rilevanza per la comunità locale, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto. Nelle commissioni di studio faranno parte i rappresentanti di tutti i gruppi, nonché dipendenti comunali o esperti esterni di comprovata competenza nelle materie da trattare, scelti dal Consiglio comunale nella deliberazione con la quale si costituisce la commissione medesima. Il Consiglio stabilisce i tempi di lavoro entro i quali la commissione deve terminare i lavori.
2. Il presidente della commissione riferisce al Consiglio, periodicamente sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.
3. È riconosciuto l'operato delle consulte dell'ente, le quali svolgono attività di collaborazione consultiva di ausilio all'indirizzo ed alla fase gestionale dei vari settori ed interventi di competenza dell'ente stesso. L'attuazione del presente comma è disciplinata dalla relativa delibera consiliare di istituzione.

Capo VI I CONSIGLIERI SCRUTATORI

ART. 15 **Designazione e funzioni**

1. All'inizio di ciascun argomento in cui sia prevista la votazione in forma segreta, il presidente designa DUE consiglieri, di norma i più giovani, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio consigliere, fra gli scrutatori.
2. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Assistono il presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.
3. Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento dei consiglieri scrutatori.

Parte II I CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I NORME GENERALI

ART. 16
Riserva di legge

L'elezione dei consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

**Capo II INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO
ELETTIVO**

ART.17
Entrata in carica Convalida

1. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. Nella prima adunanza successiva all'elezione il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge, procedendo alla loro immediata surrogazione. È prevista un'unica votazione per tutti gli eletti eleggibili, mentre si effettuano separate votazioni per i casi relativi agli eletti per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
3. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di consigliere comunale, si procede alla surrogazione, convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge.

ART. 18
Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate **personalmente** dai consiglieri con comunicazione scritta e sottoscritta, indirizzata al Consiglio comunale ed allo stesso rimessa mediante inoltro presso l'ufficio protocollo del Comune. **Ove la presentazione sia delegata a terzi è necessaria l'autentica della firma del dimissionario in data non anteriore a 5 giorni**
2. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni. Se queste sono poste devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita.
3. Le dimissioni sono irrevocabili sin dalla loro presentazione e sono immediatamente efficaci. La surrogazione, adottata dal Consiglio, deve avvenire entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse.

ART. 19
Decadenza e rimozione dalla carica

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 della legge 23 aprile 1981 n. 154, il Consiglio comunale pronuncia la decadenza dalla carica del consigliere o del Sindaco interessato ai sensi ART.69 DEL T.U. 267/2000 E SS.MM.II.
2. Quando successivamente all'elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste dalla legge 23 aprile 1981 n. 154 e successive modificazioni come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge predetta, il Consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta e attiva la procedura, se la condizione di ineleggibilità o

di incompatibilità risulta rimossa, il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.

3. I componenti dell'organo consiliare possono essere rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla Costituzione; o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico; o quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla legge 13 settembre 1982, n. 646 o sottoposti a misura di prevenzione o di sicurezza, secondo quanto dispone l'art. 59 C. 1 LETT.C) DEL T.U. 267/2000 E SS.MM.II.

4. I consiglieri comunali decadono dalla carica dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna, per taluno dei delitti di cui al primo comma dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 E SS.MM.II o da quella in cui diviene definitivo il provvedimento dell'autorità giudiziaria che commina una misura di prevenzione.

5. **Il Presidente** o, in sua mancanza, **il Vice Presidente**, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi 3 e 4, convoca il Consiglio comunale che prende atto degli stessi ed adotta le deliberazioni conseguenti.

6. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni consiliari, sia ordinarie che straordinarie, per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, e ss.mm.ii. a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

7. La surrogazione dei consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, in conformità all'art. 81 del T. u. 16 maggio 1960, n. 570 e ss. mm. ii. , previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

ART. 20 Sospensione dalle funzioni

1. I componenti dell'organo consiliare possono essere sospesi dalle funzioni con decreto del prefetto quando sussistono i motivi previsti dalla legge.

2. **Il Presidente** o **il Vice Presidente** in sua mancanza, ricevuta copia del provvedimento prefettizio, convoca il Consiglio comunale che prende atto della sospensione decretata. Il Componente sospeso, facente parte dell'organo consiliare non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica, sia nell'ambito del Comune, sia in enti, istituzioni ed organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza del Comune.

3. Ove la sospensione sia stata adottata ai sensi di legge, il Consiglio comunale nella stessa seduta nella quale prende atto del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione a norma degli articoli precedenti.

Capo III DIRITTI

ART. 21 Diritto d'iniziativa

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del Consiglio comunale. Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.

2. I consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo Statuto.

3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente, è inviata al Sindaco il quale la trasmette al segretario comunale o al responsabile del servizio per l'istruttoria di cui all'art.49 T.U. 267/2000 e ss. mm. ii. Il segretario comunale o il funzionario esprime parere anche sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento. IL PRESIDENTE iscrive la proposta all'ordine del giorno del primo Consiglio comunale indicando, con l'oggetto, il consigliere proponente.

4. I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio comunale.
5. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, in forma scritta AL PRESIDENTE nei TRE giorni precedenti quello dell'adunanza. Quando si tratta di proposte di variazioni di limitata entità, possono essere presentate in forma scritta al **AL PRESIDENTE** nel corso della seduta. Ciascun consigliere può modificare o ritirare uno o più emendamenti, fino al momento in cui la discussione è chiusa.
6. Le proposte di emendamenti pervenute prime dell'adunanza sono subito trasmesse dal **PRESIDENTE** al segretario comunale **O AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO** che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria. Per le proposte di variazione di limitata entità, nonché per le modifiche alle proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza, il segretario comunale, su richiesta del presidente, esprime parere nell'ambito delle sue competenze. Su richiesta effettuata dal segretario comunale **O DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**, per acquisire i necessari elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione della delibera viene rinviata a dopo l'ultimo punto all'ordine del giorno. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva.

ART. 22

Interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno

- 1.L'interrogazione consiste in una domanda , rivolta al Sindaco o alla Giunta , che mira sia ad ottenere informazioni o spiegazioni circa la veridicità di un determinato fatto di competenza del Comune , sia a conoscere , sempre in relazione al fatto medesimo , i criteri ed i motivi in base ai quali siano stati adottati o si intendano adottare eventuali provvedimenti. Qualora i presentatori delle interrogazioni siano assenti senza giustificato motivo la trattazione sarà ritirata dall'ordine del giorno e gli interroganti riceveranno risposta scritta dal Sindaco o dall'Assessore delegato entro 30 giorni dalla data della seduta medesima. Nel caso , invece , in cui le interrogazioni siano state sottoscritte da più Consiglieri ed uno di essi sia presente , la risposta viene comunque data.
- 2.L'interrogazione deve essere presentata in forma scritta , deve essere firmata da tutti i proponenti e preventivamente depositata presso l'ufficio protocollo del Comune.
- 3.L'interrogazione deve essere iscritta all'ordine del giorno del primo Consiglio utile.
- 4.L'interrogazione è sinteticamente illustrata da uno dei presentanti
- 5.Ottenuta la risposta in aula dal Sindaco , dall'Assessore delegato oppure dal Segretario Comunale o dal Responsabile del Servizio ,se richiesti dal Sindaco , il Consigliere interrogante dichiara se si ritiene o meno soddisfatto. E' previsto l'intervento di replica del Presidente.
- 6.L'interpellanza consiste in una domanda rivolta al Sindaco , tendente a suscitare un dibattito all'interno del Consiglio Comunale per discutere sull'opportunità e/o la necessità di provvedimenti già adottati o che il Sindaco e la Giunta intendono adottare , in merito a questioni di ampio respiro che interessano la comunità.
7. L'interpellanza deve essere presentata in forma scritta , deve essere firmata da tutti gli interpellanti e preventivamente depositata presso l'ufficio protocollo del Comune.
- 8.L'interpellanza è sinteticamente illustrata da uno dei presentanti
9. L'interpellanza deve essere iscritta all'ordine del giorno del primo Consiglio utile.
10. Ottenuta la risposta in aula dal Presidente , oppure dal Segretario Comunale o dal Responsabile del Servizio ,se richiesti dal Presidente, il Consigliere interpellante dichiara se si ritiene o meno soddisfatto. E' previsto l'intervento di replica del Presidente
- 11.La mozione consiste in una proposta tendente alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della Giunta nell'ambito dell'attività del Comune.
- 12.La mozione deve essere presentata per iscritto al Sindaco ,deve essere firmata da tutti i proponenti e preventivamente depositata presso l'ufficio protocollo del Comune.
- 13.La mozione deve essere iscritta all'ordine del giorno del primo Consiglio utile.
- 14.Durante la riunione il testo della mozione viene sottoposto all'approvazione del Consiglio

ART. 23

Richiesta di convocazione del Consiglio

1. **Il Presidente** è tenuto a riunire il Consiglio comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei consiglieri in carica, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei consiglieri, indirizzata al **PRESIDENTE** , che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'ente.

3. La richiesta di convocazione deve contenere, per ciascun argomento indicato da iscrivere all'ordine del giorno, in allegato il relativo schema di deliberazione. Il suddetto schema sarà poi sottoposto all'esame dei preventivi pareri previsti, per quanto attiene ai responsabili dei servizi, dall'art. 49 T.U. 267/2000 E SS.MM.II.
4. Nel caso dell'inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, di cui al comma 1 del presente articolo, e nelle modalità indicate dal comma 2 e dal comma 3 del presente articolo, provvede, **previa diffida** il prefetto, in conformità a quanto stabilito DALL'ART.39 T.U. 267/2000 E SS.MM.II.

ART.24 **Visione degli atti e richiesta di copie**

I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali tutte le informazioni necessarie per espletare il proprio mandato elettivo. I Consiglieri hanno altresì diritto di ottenere dal Segretario Comunale, dai Funzionari e dai dipendenti comunali copie di atti e documenti che risultino necessari per l'espletamento del mandato.

Il rilascio delle copie avviene di norma :

a)entro tre giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte del competente ufficio se trattasi di Deliberazioni , provvedimenti dirigenziali, verbali delle commissioni , ordinanze

b)entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte del competente ufficio negli altri casi.

Il Segretario Comunale, qualora rilevi la sussistenza di divieti o impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa entro i termini di cui sopra il Consigliere interessato , con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non ne consentono il rilascio.

Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti connessi alla carica di Consigliere Comunale.

I Consiglieri Comunali sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

Il diritto di informazione dei Consiglieri soggiace comunque al rispetto di forme e modalità tese ad evitare che l'attività degli uffici venga manifestamente ostacolata da domande che si convertono in un eccessivo e minuzioso controllo dei singoli atti da parte di amministratori o comunque in richieste che arrechino documento all'azione amministrativa.

Art.25 **Comunicazione delle deliberazioni di giunta comunale**

Le Deliberazioni di competenza della Giunta Comunale sono comunicate in elenco ai Capigruppo Consiliari contestualmente alla pubblicazione

Capo IV ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

ART. 26 **Diritto di esercizio del mandato elettivo**

1. I consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge
2. Ai consiglieri comunali è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio e per non più di un'adunanza al giorno.
3. IL GETTONE DI PRESENZA è concesso anche per le sedute delle commissioni comunali, istituite da leggi statali o regionali, nella stessa misura prevista per le adunanze del Consiglio
4. I GETTONI DI PRESENZA spettanti ai consiglieri comunali nelle ipotesi in precedenza elencate non sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica non è dovuto IL GETTONE DI PRESENZA per partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti. IL GETTONE DI PRESENZA è dovuto agli amministratori predetti per la partecipazione alle sedute delle commissioni comunali previste da leggi statali o regionali, di cui al precedente comma 3.
5. I consiglieri comunali, formalmente e specificatamente delegati dal Sindaco a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori del territorio comunale hanno diritto al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dalla legge. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli enti locali che hanno rilevanza nazionale.

ART. 27
Divieto di mandato imperativo

1. Ogni consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

ART. 28
Partecipazione alle adunanze

1. Il consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
2. Nel caso di assenza, la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta o verbale, resa al **AL PRESIDENTE**, il quale ne dà notizia al Consiglio.
3. Il consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve prima di lasciar la sala, avvertire il segretario perché sia presa nota a verbale.

ART. 29
Astensione obbligatoria

1. Il Sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado.
2. Non si applica tale obbligo nei casi di rapporti di dipendenza organica a vari enti, non rientranti in funzioni direttive o dirigenziali di diretto rapporto o contatto con il Comune.

ART. 30
Responsabilità personale Esonero

1. Il consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro provvedimenti deliberati dal Consiglio.
2. È esente da qualsiasi responsabilità il consigliere assente giustificato dall'adunanza o che per legittimi motivi non abbia preso parte alla deliberazione.
3. È parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso od abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.
4. Si applicano ai consiglieri comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dalla legge.

**Capo V NOMINE E INCARICHI AI CONSIGLIERI
COMUNALI**

ART. 31
Indirizzi per le nomine di competenza del Sindaco

1. Il Consiglio comunale stabilisce gli indirizzi che il Sindaco dovrà eseguire per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende o istituzioni.
2. Detti indirizzi si intendono valevoli limitatamente al periodo di durata del mandato politico amministrativo durante il quale rimangono in carica gli organi elettivi del Comune.

ART. 32
Nomine e designazioni di consiglieri comunali

1. Nei casi in cui la legge riservi espressamente al Consiglio comunale la nomina di rappresentanti del Consiglio medesimo presso aziende ed istituzioni, si provvede in seduta pubblica, con voto segreto.

2. Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascuno capo gruppo comunicare alla presidenza ed al Consiglio, in seduta pubblica ed in forma palese, il nominativo del consigliere designato. Il Consiglio approva, con voto palese, la nomina dei rappresentanti.

3. Nel caso in cui il consigliere comunale nominato o designato cessi dall'incarico, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, il Consiglio provvede alla sostituzione nella prima seduta successiva al verificarsi dell'evento.

ART. 33
Funzioni rappresentative

1. I consiglieri partecipano alle ceremonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale.

2. Per la partecipazione del Comune a particolari ceremonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo politico. Essa interviene assieme al Sindaco ed alla Giunta comunale.

Parte III FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I CONVOCAZIONE

**ART. 34
Convocazione, competenza**

- 1.La convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Presidente , esclusa la convocazione di prima adunanza dopo le elezioni , che compete al Sindaco.
- 2.Nel caso di assenza o impedimento del Presidente la convocazione viene disposta da uno dei due Vice Presidenti.
- 3.Quando la convocazione del Consiglio Comunale è resa obbligatoria da norme di legge o di Statuto, in caso di inosservanza di tale obbligo provvede, previa diffida , il Prefetto.

**ART. 35
Convocazione del Consiglio – Caratteristiche**

- 1.La convocazione del Consiglio è disposta a mezzo di avviso , secondo quanto stabilito nei commi successivi.
- 2.L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno , dell'ora e della sede dell'Adunanza, con invito ai Consiglieri a parteciparvi.
- 3.L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario o se viene convocata d'urgenza.
- 4.L'avviso di convocazione del Consiglio , con l'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio del Consigliere a mezzo di messo comunale o di altro incaricato dal Comune , oppure a mezzo di raccomandata r. r.
- 5.I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare , entro 10 giorni dalla proclamazione della loro elezione , un domiciliatario residente nel Comune , con lettera indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale.
- 6.L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione.
- 7.Per le adunanze straordinarie la consegna dell'avviso deve avvenire almeno tre giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione.
- 8.Per le adunanze convocate d'urgenza l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima del giorno stabilito per la riunione.
- 9.Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.
- 10.Nel caso in cui dopo la consegna degli avvisi di convocazione per adunanze ordinarie e straordinarie si debbano aggiungere all'ordine del giorno argomenti urgenti e sopravvenuti occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
- 11.L'eventuale ritardata o mancata consegna dell'avviso di convocazione per cause non dipendenti dal soggetto cui compete la convocazione stessa o dagli uffici preposti al recapito è sanata quando il Consigliere interessato si presenti ugualmente all'adunanza.
- 12.La convocazione può avvenire mediante fax o via telematica all'indirizzo specificato dal Consigliere a meno che lo stesso non abbia espresso motivato diniego. Tali modalità sostituiscono a tutti gli effetti quelle previste dai commi precedenti.

**ART.36
Ordine del giorno**

- 1 L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato all'albo del Comune rispettivamente nei cinque giorni e nei tre giorni precedenti quello della seduta.
2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie, è pubblicato all'albo comunale almeno 24 ore prima della riunione.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale, per le adunanze nelle quali saranno trattati argomenti di particolare importanza per la comunità, può eventualmente disporre la pubblicazione di manifesti per rendere noti il giorno e l'ora di convocazione del Consiglio e gli argomenti da trattare.

4.Nell'ordine del giorno sono individuati con l'indicazione "seduta segreta " gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di riservatezza.

Capo II ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

ART.37 Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la sede comunale nel giorno dell'adunanza e nei cinque giorni precedenti, se trattasi di adunanza ordinaria, ovvero nei tre giorni precedenti se trattasi di adunanza straordinaria. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.

2. L'orario di consultazione viene stabilito periodicamente dal Presidente del Consiglio Comunale, sentito il Segretario comunale.

3. Nessuna proposta di deliberazione può essere sottoposta ad approvazione del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui al comma 1, nel testo completo dei pareri e, ove occorra, dell'attestazione di copertura finanziaria, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione depositate e nei relativi allegati.

4. All'inizio della seduta le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli.

5. Le proposte relative all'approvazione del bilancio di previsione, del programma delle opere pubbliche e del conto consuntivo ed i relativi allegati, devono essere trasmesse ai Presidenti di Gruppo Consiliare nel rispetto dei termini previsti dai rispettivi regolamenti

6. Il deposito degli atti relativi agli argomenti di cui al precedente comma avviene nella stessa data della comunicazione ai Presidenti di Gruppo Consiliare, dandone avviso ai Consiglieri. Quando sia possibile disporre l'invio di copia della documentazione di cui al comma precedente a tutti i Consiglieri, il deposito avviene nei termini ordinari previsti dal primo comma.

ART. 38 Adunanze di prima convocazione

1. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non intervengono almeno n. 6 consiglieri, escludendo dal computo il Sindaco. NON SONO DA COMPUTARSI TRA I PRESENTI I CONSIGLIERI CHE ABBANDONINO LA SALA DELLE ADUNANZE PRIMA DELLA VOTAZIONE. VANNO COMPUTATI TRA I PRESENTI E NON TRA I VOTANTI COLORO CHE DICHIARANO DI VOLERSI ASTENERE DALLA VOTAZIONE SENZA CHE SI ALLONTANINO DALL'AULA.

2. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal segretario comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.

3. Nel caso in cui trascorra MEZZ'ORA da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei consiglieri necessario per validamente deliberare, il presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.

4. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al segretario comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal comma 1 del presente articolo, avverte il presidente che può far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, disporre la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario, il presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione da 5 a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

ART. 39 Adunanze di seconda convocazione

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.

2. L'adunanza che segue ad una prima iniziata col numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.
3. Nell'adunanza di seconda convocazione, le deliberazioni, escluse quelle di cui al comma successivo, sono valide purché intervengano almeno 4 membri del Consiglio, escludendo dal computo il Sindaco.
4. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Sindaco. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità previste per la prima convocazione e nel termine di cui ALL'ART.36
5. Quando l'avviso spedito per la prima convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso che essa si renda necessaria, IL PRESIDENTE è tenuto ad inviare l'invito per la stessa ai soli consiglieri che non sono intervenuti alla prima convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituita, fu dichiarata deserta. Tali avvisi debbono essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.
6. Trascorsa MEZZ'ORA da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.
7. Qualora siano iscritti all'ordine del giorno della seduta di seconda convocazione argomenti compresi fra quelli elencati al precedente quarto comma, il Consiglio provvede a deliberare su di essi soltanto nel caso che sia presente almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. In caso contrario gli stessi vengono rinviati ad altra adunanza di prima convocazione.
8. Nel caso di affari volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione di una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di «prima convocazione».

Capo III PUBBLICITÀ DELLE ADUNANZE

ART. 40 Adunanze pubbliche

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'art. 46.
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze di cui al primo comma.

ART. 41 Registrazioni audio e video

1. Sono consentite le registrazioni effettuate con mezzi elettromeccanici, audiovisivi, informatici di tali adunanze ai fini della sola attività documentale istituzionale del Comune di Zubiena, a cura e sotto la responsabilità del Segretario comunale. È possibile la ripresa delle adunanze da parte di terzi, in misura totale o parziale, a mezzo di magnetofoni, videocamere e mezzi comunque idonei a tale scopo, nei soli casi in cui debba essere garantito il diritto di cronaca, dovuto a fatti ed episodi di rilevante attualità, da parte degli organi di informazione, iscritti al registro del tribunale competente per territorio, ai sensi della vigente normativa in materia, previa autorizzazione del PRESIDENTE. È tassativamente vietata ogni altra attività di registrazione, sotto forma di audio e video, delle medesime adunanze, aventi finalità di carattere privato. È facoltà del presidente, nei casi di inottemperanza rispetto a quanto previsto dal presente comma, disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'aula consiliare, anche avvalendosi della forza pubblica.
2. Non è consentita, in alcun modo, la possibilità di intervento, da parte del pubblico, alle sedute dell'organo consiliare. È facoltà del presidente, nei casi di inottemperanza rispetto a quanto previsto dal presente comma, disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'aula consiliare, anche avvalendosi della forza pubblica.

ART. 42 Adunanze segrete

1. L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, morali, correttezza, capacità e comportamenti di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il presidente invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno quattro consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. IL PRESIDENTE, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee del Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.

4. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, i componenti del Consiglio ed il segretario comunale, vincolati al segreto d'ufficio.

ART. 43 Adunanze aperte

1. Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo Statuto o rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario IL PRESIDENTE sentiti il Sindaco, la Giunta, può convocare l'adunanza «aperta» del Consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 4 del presente regolamento.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e, sindacali interessate ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze, il presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le adunanze «aperte» del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

Capo IV DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

ART. 44 Comportamento dei consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito FARE INSINUAZIONI che possano offendere l'onorabilità di persone.
3. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti e lede i principi affermati nei precedenti commi, il presidente lo richiama, nominandolo.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il presidente deve interdirgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il consigliere contesta la decisione, il Consiglio su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese.

ART. 45 Ordine della discussione

1. I consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal Sindaco.
2. I consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto rivolti al presidente ed al Consiglio.
3. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.
4. SONO VIETATE le discussioni e i dialoghi fra i consiglieri. Ove essi avvengano, il presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al consigliere iscritto a parlare.
5. Solo al presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il presidente richiama all'ordine il consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
7. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

ART. 46 Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o delle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera DELLA FORZA PUBBLICA CHE PUO' ENTRARE IN AULA SOLO SU RICHIESTA DEL PRESIDENTE
4. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il presidente, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.
5. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del presidente, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprenda il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il presidente, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.

ART. 47 Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1. Il presidente, per le esigenze del Consiglio, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
2. Possono essere altresì invitati consulenti, membri tecnici della commissione edilizia, nonché professionisti incaricati di progettazione e studi per conto dell'amministrazione comunale, per fornire illustrazioni e chiarimenti. Durante gli interventi la seduta non viene sospesa, e si prosegue nella verbalizzazione ai sensi dell'art. 58 del presente regolamento.
3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal presidente o dai consiglieri, i predetti funzionari, membri tecnici e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restano a disposizione se in tal senso richiesti.

Capo V ORDINE DEI LAVORI

ART. 48 *Ordine di trattazione degli argomenti*

1. Il Consiglio comunale, sussistendo il numero legale, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del presidente o su richiesta di un consigliere, previa votazione in forma palese da parte dell'organo consiliare.
2. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dai commi seguenti.
3. Il presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

ART. 49 Discussione Norme generali

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il presidente ha invitato i consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.
2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun consigliere Capo gruppo o il consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo può parlare per due volte, la prima per non più di quindici minuti e la seconda per non più di cinque, per rispondere all'intervento di replica del presidente o del relatore.
3. Gli altri consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una volta, per non più di cinque minuti ciascuno e la seconda per non più di tre minuti.
4. Il presidente e l'assessore delegato per materia possono intervenire in qualsiasi momento della discussione per non più di venti minuti complessivi ciascuno.

5. Il presidente od il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.
6. Il presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le controrepliche, dichiara chiusa la discussione.
7. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, ad un minuto. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.

ART. 50 Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più consiglieri un consigliere per ciascun gruppo, per non oltre tre minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

ART. 51 Fatto personale

1. Costituisce «fatto personale» l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del presidente decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.
3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il consigliere o i consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di tre minuti.
4. Qualora nel corso della discussione un consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al presidente di far nominare dal Consiglio, nel suo interno, una commissione composta da tre membri, di cui uno appartenente alla Minoranza, che indagini e riferisca sulla fondatezza dell'accusa.
5. La commissione riferisce per scritto, entro il termine assegnatole dal Presidente del Consiglio
6. Il Consiglio prende atto delle conclusioni della commissione, senza votazioni.

ART. 52 Termine dell'adunanza

Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il presidente dichiara conclusa la riunione.

Capo V PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE VERBALE- VICE SEGRETARIO

ART. 53 Segretario Comunale

1. Le funzioni di Segretario del Consiglio Comunale sono svolte dal Segretario Comunale, ovvero, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Segretario Comunale.
2. Qualora, nel corso della seduta, si verificasse l'assenza temporanea o l'impedimento del Segretario o di chi lo sostituisce, le funzioni di Segretario del Consiglio Comunale vengono svolte dal Consigliere più giovane d'età.

3. I compiti del Segretario del Consiglio Comunale sono:

- a) effettuare l'appello nominale all'inizio della seduta, ovvero, nel corso della stessa, quando si verifichino i casi contemplati dal presente regolamento;
- b) fornire assistenza giuridico-amministrativa;
- c) verificare l'esito delle votazioni;
- d) curare la verbalizzazione delle sedute;
- e) su invito del Presidente del Consiglio, fornire chiarimenti al fine di facilitare l'esame degli argomenti in discussione;
- f) su invito del Presidente del Consiglio, fornire informazioni sul funzionamento dell'organizzazione del Comune.

ART. 54 **Il verbale delle sedute – Redazione e firma**

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa dal Consiglio Comunale.

2. Il Segretario Comunale o, nei casi di sua assenza o impedimento, il Vice Segretario cura la verbalizzazione delle sedute, personalmente o a mezzo di funzionari da lui designati.

3. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale delle deliberazioni ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.

4. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai Consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati esprimendo con la massima chiarezza e completezza possibile i concetti espressi da ciascun oratore.

Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario prima della sua lettura al Consiglio.

5. Eventuali ingiurie, minacce o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale. Soltanto quando il Consigliere che si ritiene oggetto delle stesse ne faccia richiesta, nel corso dell'adunanza, le stesse sono iscritte a verbale.

6. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere solo l'ordine degli interventi succedutisi e l'esito finale delle discussioni.

7. Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario del Consiglio.

Parte IV LE DELIBERAZIONI

Capo I LE DELIBERAZIONI

ART. 55
Verbali delle sedute, deposito, rettifiche, approvazioni

1. Il verbale viene depositato a disposizione dei Consiglieri tre giorni prima di quello dell'adunanza in cui sarà sottoposto ad approvazione. I verbali relativi a qualsiasi genere di seduta del Consiglio sono approvati solo nelle successive sedute del Consiglio stesso.
2. All'inizio della riunione il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia, il verbale si intende approvato all'unanimità.
3. Quando un Consigliere lo richiede, il Segretario comunale provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per scritto, quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale.
4. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un Consigliere a favore ed uno contro la proposta. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione la proposta di rettifica e questa si intende approvata se riceve il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale della adunanza cui si riferisce la rettifica.
6. I verbali delle sedute del Consiglio Comunale sono depositati nell'archivio comunale a cura del Segretario Comunale.

Capo II LE VOTAZIONI

ART.56
Votazioni

1. L'espressione del voto dei Consiglieri comunali è effettuata, normalmente, in forma palese.
2. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
3. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del presente regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.
4. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando, prima, a votare coloro che sono favorevoli, dopo, i contrari ed, infine, gli astenuti.
5. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata esclusivamente a mezzo di schede.
6. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario comunale, il Presidente ne proclama il risultato.
7. La votazione, tranne quella mediante scrutinio segreto, è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.
8. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
9. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
10. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio Comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, cioè un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti se il numero dei votanti è dispari la maggioranza assoluta è data dalla metà dei votanti arrotondata all'unità superiore.
- 11 I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti

12. Le schede bianche e nulle non si computano per determinare la maggioranza dei voti.
13. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto in altra seduta.
14. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.
15. Su ogni argomento la votazione avviene, di norma, sull'intera proposta.
16. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo Statuto od in tal senso si sia pronunziato il Consiglio su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei Consiglieri. Il Segretario effettua l'appello al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato delle votazioni è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso. Il voto espresso da ciascun Consigliere è annotato a verbale.

ART.57 **Deliberazioni immediatamente eseguibili**

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti, ai sensi dell'art. 134 4° comma T.U. 267/2000 e ss.mm.ii.
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

Parte V DISPOSIZIONI FINALI

ART. 58
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.
2. Dopo l'esecutività della deliberazione il regolamento è pubblicato all'albo comunale per ulteriori 15 giorni.
3. Sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni, che disciplinavano il funzionamento del Consiglio comunale.
4. In fase di prima applicazione, gli eventuali adempimenti, che il presente Regolamento prevede vengano adottati entro un termine certo dalla data delle elezioni amministrative e che non siano stati ancora assolti, devono venire adottati entro il termine previsto, calcolato, però, dalla data di esecutività della deliberazione che ha approvato il Regolamento stesso.

ART. 59
Diffusione

1. Copia del presente regolamento è inviata dal Sindaco ai consiglieri comunali in carica.
2. Copie del regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze del Consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizione dei consiglieri.
3. Copia del regolamento è inviata, a cura del Sindaco neoeletto, ai consiglieri neoeletti, dopo la proclamazione dell'elezioni.

SOMMARIO

Parte I ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE	2
Capo I DISPOSIZIONI GENERALI	2
ART. 1	2
Regolamento Finalità	2
ART. 2	2
Interpretazione del regolamento	2
ART.3	2
Durata in carica del Consiglio	2
ART. 4	2
La sede delle adunanze	2
Capo II IL PRESIDENTE	3
ART.5	3
Il Presidente del Consiglio Comunale	3
ART. 6	3
Vice presidenza del Consiglio Comunale	3
Capo III I GRUPPI CONSILIARI	4
ART. 7	4
Costituzione	4
Capo IV COMMISSIONI CONSILIARI	4
ART. 8	4
Costituzione e composizione	4
ART. 9	4
Presidenza e convocazione delle commissioni	4
ART. 10	5
Funzionamento delle commissioni consiliari	5
ART. 11	5
Funzioni delle commissioni consiliari permanenti	5
ART. 12	5
Segreteria delle commissioni consiliari. Verbale delle sedute Pubblicità dei lavori	5
Capo V COMMISSIONI SPECIALI	6
ART. 13	6
Commissioni d'indagine riservata	6
ART. 14	6

Commissioni di studio e consulte	6
Capo VI I CONSIGLIERI SCRUTATORI	7
ART. 15.....	7
Designazione e funzioni	7
Parte II I CONSIGLIERI COMUNALI	8
Capo I NORME GENERALI	8
ART. 16.....	8
Riserva di legge	8
Capo II INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO	8
ART.17.....	8
Entrata in carica Convalida	8
ART. 18.....	8
Dimissioni.....	8
ART. 19.....	8
Decadenza e rimozione dalla carica	8
ART. 20.....	9
Sospensione dalle funzioni	9
Capo III DIRITTI	9
ART. 21.....	9
Diritto d'iniziativa	9
ART. 22.....	10
Interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno	10
ART. 23.....	10
Richiesta di convocazione del Consiglio	10
ART.24.....	11
Visione degli atti e richiesta di copie	11
Art.25	11
Comunicazione delle deliberazioni di giunta comunale	11
Capo IV ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO	11
ART. 26.....	11
Diritto di esercizio del mandato elettivo	11
ART. 27.....	12
<i>Divieto di mandato imperativo</i>	12
ART. 28.....	12
Partecipazione alle adunanze	12

ART. 29.....	12
Astensione obbligatoria.....	12
ART. 30.....	12
Responsabilità personale Esonero.....	12
Capo V NOMINE E INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI	12
ART. 31.....	12
Indirizzi per le nomine di competenza del Sindaco	12
ART. 32.....	12
Nomine e designazioni di consiglieri comunali	12
ART. 33.....	13
Funzioni rappresentative.....	13
Parte III FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE	14
Capo I CONVOCAZIONE	14
ART. 34.....	14
Convocazione, competenza.....	14
ART. 35.....	14
Convocazione del Consiglio – Caratteristiche.....	14
ART.36.....	14
Ordine del giorno.....	14
Capo II ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE	15
ART.37.....	15
Deposito degli atti.....	15
ART. 38.....	15
Adunanze di prima convocazione.....	15
ART. 39.....	15
Adunanze di seconda convocazione.....	15
Capo III PUBBLICITÀ DELLE ADUNANZE	16
ART. 40.....	16
Adunanze pubbliche	16
ART. 41.....	16
Registrazioni audio e video.....	16
ART. 42.....	16
Adunanze segrete	16
ART. 43.....	17
Adunanze aperte	17

Capo IV DISCIPLINA DELLE ADUNANZE	17
ART. 44	17
Comportamento dei consiglieri	17
ART. 45	17
Ordine della discussione	17
ART. 46	18
Comportamento del pubblico	18
ART. 47	18
Ammissione di funzionari e consulenti in aula	18
Capo V ORDINE DEI LAVORI	18
ART. 48	18
<i>Ordine di trattazione degli argomenti</i>	18
ART. 49	18
Discussione Norme generali	18
ART. 50	19
Questione pregiudiziale e sospensiva	19
ART. 51	19
Fatto personale	19
ART. 52	19
Termine dell'adunanza	19
Capo V PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE VERBALE- VICE SEGRETARIO	19
ART. 53	19
Segretario Comunale	19
ART. 54	20
Il verbale delle sedute – Redazione e firma	20
Parte IV LE DELIBERAZIONI	21
Capo I LE DELIBERAZIONI	21
ART. 55	21
Verbali delle sedute, deposito, rettifiche, approvazioni	21
Capo II LE VOTAZIONI	21
ART.56	21
Votazioni	21
ART.57	22
Deliberazioni immediatamente eseguibili	22
Parte V DISPOSIZIONI FINALI	23

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI ZUBIENA

ART. 58.....	23
Entrata in vigore	23
ART. 59.....	23
Diffusione.....	23